

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1212 del 29/02/2024
Oggetto	AIA/IPPC - D.LGS.152/06, PARTE II, TIT. III BIS - L.R. 21/04 - PARMOVO SRL - INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI COLORNO (PR) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA VALORI DI RIFERIMENTO MONITORAGGIO PIEZOMETRI.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1279 del 29/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 100/2023;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa n.152 del 30 Gennaio con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente n. 2357 del 10/05/2022 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) alla società Parmovo Srl per l'installazione sita in comune di Colorno, fraz.Sanguigna n.21 per l'esercizio dell'attività di lavorazione delle uova rientrante nella categoria IPPC classificata come “6.4.b punto 1 – Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di materie prime animali (diverse dal semplice latte), sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg/giorno”;

RICHIAMATI, in particolare:

- il capitolo D 3.1.8 dell'Al.I dell'AIA che prescrive il monitoraggio annuale tramite piezometri delle acque sotterranee sui parametri indicati al capitolo D 2.7;

- il capitolo D 2.7 dell'All. I dell'AIA che prescrive le caratteristiche dei piezometri e i parametri di cui svolgere il campionamento;

PRESO ATTO che il suddetto monitoraggio svolto nel corso degli anni da Parmovo srl ha evidenziato il superamento delle CSC di cui alla tabella 2, Allegato V, Parte Quarta del D.lgs 152/06 per i parametri Ferro e Manganese, pur non svolgendo l'azienda alcun tipo di lavorazione che contempla il loro utilizzo;

PRESO ATTO del provvedimento di ARPAE DET-AMB-2024-952 del 19/02/2024 con cui si è preso atto, a seguito della definizione individuata dal Gruppo di Lavoro di Arpae e in applicazione delle Linee guida SNPA 8/2018, dei seguenti valori di fondo delle acque sotterranee per l'installazione IPPC Parmovo Srl, sita in loc. Sanguigna, in comune di Colorno: 5.000 µg/l per il Ferro e 1.700 µg/l per il Manganese;

VISTA la relazione tecnica di aggiornamento dell'AIA elaborata nel merito da Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma acquisita con prot.PG/2024/38394 del 27/02/2024 qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

tutto ciò visto, preso atto e considerato

DETERMINA

1. DI MODIFICARE l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE in capo alla società Parmovo Srl per l'installazione sita in comune di Colorno, loc. Sanguigna (PR) di cui alla determinazione del dirigente DET-AMB-2022-2357 del 10/05/2022 citata in premessa, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma acquisita con prot.PG/2024/38394 del 27/02/2024, e, in particolare, modificando così i capitoli C 2.6 Protezione Suolo e Acque Sotterranee e D 2.7 Emissioni nel Suolo dell'All. I dell'AIA; resta inteso che per tutti gli altri parametri diversi da Ferro e Manganese restano valide le rispettive CSC indicate in Tab. 2 di All. 5 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/06; si da atto , così come già richiamato nella DET-AMB-2024-952 del 19/02/2024, che i valori di fondo calcolati a scala locale sono validi per il confronto con il dataset di entrambi i piezometri PZ1 e PZ2, tenendo conto che essendo i valori di fondo caratterizzati da un livello di confidenza medio, la prosecuzione del monitoraggio potrebbe richiedere una rivalutazione dei valori di fondo aumentando la robustezza statistica delle valutazioni e/o rivalutare l'opportunità di aggiornare il modello concettuale.

2. DI PRESCRIVERE di esprimere i livelli di falda sia come soggiacenza (profondità della falda dal piano campagna) sia come piezometria (quota della falda rispetto il livello medio del mare) effettuando le attività necessarie di quotatura dei punti di riferimento dei piezometri e dei relativi piani campagna.

3. DI RACCOMANDARE alla Ditta il continuo aggiornamento e attenta implementazione del DataBase a disposizione, in funzione del proseguimento del monitoraggio;

4. DI STABILIRE CHE:

1. resta invariata ogni altra parte dell'AIA vigente;
2. l'allegata relazione tecnica prot.38394 del 27/02/2024 è parte integrante del presente atto;
3. il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;

5. DI INVIARE il presente atto a Parmovo Srl, al Comune di Colorno, ad AUSL Distretto di Parma, SIP e SPSAL e ad Arpae APAO ST di Parma;

6. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;

7. DI INFORMARE CHE:

- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE Area Prevenzione Ambientale

Ovest Sede di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;

- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo endoprocedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- la responsabile di questo procedimento di AIA è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.
- la presente autorizzazione include n. 1 allegato:
 - relazione tecnica di Arpae APAO prot.PG/2024/38394 del 27/02/2024.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Omissis...

C 2.6 Protezione del suolo e acque sotterranee

Con Atto ARPAE n. DET-AMB-2024-952 del 19/02/2024 sono stati assunti, a seguito della definizione individuata dal Gruppo di Lavoro di Arpae- Valori di fondo Acque sotterranee e applicando le Linea guida SNPA 8/2018, i seguenti valori di fondo: 5.000 µg/l per il Ferro e 1.700 µg/l per il Manganese.

Considerando che attualmente il livello di confidenza della valutazione statistica è medio, nel tempo, proseguendo con i monitoraggi annuali e la maggiore disponibilità di dati, con conseguente aumento della robustezza statistica, si potrebbe pervenire ad una rielaborazione delle valutazioni finora condotte.

Non sono previste lavorazioni che possano portare ad immissioni dirette e continue sul suolo e nel suolo di sostanze e/o preparati presenti nel sito ed in grado di determinare un inquinamento chimico. Tuttavia l'utilizzo di tali sostanze e/o preparati potrebbe dare luogo ad eventi incidentali quali sversamenti di oli, acidi, etc., o ad emissioni fuggitive dovute a perdite della rete fognaria interrata interna allo stabilimento. Considerato che queste sostanze e/o preparati potrebbero essere incorporati nel suolo o trasportati dalle acque irrigue o piovane; potrebbero quindi essere in grado di produrre una rottura dei delicati equilibri dell'ecosistema del suolo con cui vengono a contatto, determinando uno stato di inquinamento anche molto lungo nel tempo, si prevede, per la salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, uno specifico monitoraggio delle acque sotterranee.

Valutazione della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

Nel mese di febbraio 2021 la Ditta ha inoltrato l'aggiornamento della verifica di sussistenza della presentazione della relazione di riferimento ai sensi del DM 95/2019.

Dalla stessa si evince che le modalità di realizzazione degli impianti presenti all'interno dello stabilimento, l'esecuzione periodica del piano di controllo, ispezione e manutenzione fanno escludere la possibilità di contatto diretto per tutte le sostanze identificate pericolose ai sensi dell'Allegato 1 del DM 95/2019 e che sono risultate superiori alle soglie per le relative classi di pericolo. Si può inoltre stabilire che nessuna delle sostanze identificate come pericolose ai sensi dell'All. 1 del DM 95/2019 possano essere considerate come sostanze pericolose pertinenti.

Infine, in ottemperanza al comma 6-bis, art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ("Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'Autorizzazione Integrata Ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali monitoraggi"), si prescrive che il Gestore dell'impianto presenti ad Arpae una proposta di aggiornamento/modifica del Piano di Monitoraggio entro tempi congrui al fine di procedere al recepimento di quanto previsto dal sopracitato articolo entro i termini sopra indicati; resta salva la possibilità da parte di Arpae SAC di introdurre nei futuri aggiornamenti dell'A.I.A. ulteriori o diversi monitoraggi.

D 2.7 Emissioni nel suolo

1. Il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it

conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime, rifiuti, vasche per acque destinate al recupero, ecc.) onde evitare sversamenti, perdite, fessurazioni.

2. Il gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve verificare periodicamente lo stato di tutti i serbatoi di stoccaggio esterni e le vasche di raccolta reflui presenti nel sito, mantenendo sempre vuoti i relativi bacini di contenimento.

3. Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli relativi alle emissioni nel suolo con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.

A salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, dovrà essere previsto il monitoraggio delle acque sotterranee della prima falda a monte e a valle delle linee di deflusso rispetto allo stabilimento (protezione dinamica) mediante due piezometri.

I piezometri dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- diametro del tubo di 103 mm in modo da consentire l'introduzione di pompe idonee alle fasi di spurgo e campionamento;
- fenestratura realizzata in modo tale che il piezometro filtri la prima falda acquifera significativa;
- realizzati con materiali idonei tali da resistere meccanicamente e chimicamente e dovranno essere previsti nel piano di gestione di fine vita dell'impianto e quindi disponibili per il monitoraggio per almeno ulteriori dieci anni dalla dismissione del sito;
- posizionamento tale da garantire l'accesso in sicurezza e lo svolgimento delle attività ispettive anche dopo la dismissione del sito;
- dotazione di dispositivi che ne consentano la protezione dall'inquinamento e da atti vandalici;

Ogni piezometro dovrà essere corredato di una scheda monografica comprendente l'ubicazione (comune, località, georeferenziazione, CTR di riferimento), inquadramento (geografico, geologico, idrogeologico, piezometrico e idrochimico), dati caratteristici (data esecuzione, profondità, quota piano campagna, lunghezza del filtro, quota superiore e inferiore del filtro), stratigrafia del terreno, corografia e schema di completamento del piezometro.

Piezometr	Coordinate UTM-WGS84	Quota p.c (m s.l.m.)	Profondità pozzo	Ubicazio ne filtri	Corpo idrico intercettato
Pz1	N 4978580 E 609226	3	10	6÷10	Freatico di pianura fluviale (codice 9015ER-DQ1-FPF)
Pz2	N 4978783 E 609328	3	10	6÷10	Freatico di pianura fluviale (codice 9015ER-DQ1-FPF)

Di seguito la tabella con i parametri, i limiti del D.Lgs 152/06 e smi e i VdF (valori di fondo) elaborati.

Parametri da ricercare	Limiti e VDF	U.di M.	PZ1 piezometro di monte	PZ2 piezometro di valle
livello piezometrico		m	Monitoraggio annuale	Monitoraggio annuale
pH				
Conducibilità		µS/cm		
Residuo fisso a 105°C		%		
Azoto ammoniacale (N)		mg/l		
Azoto nitroso (NO ₂)	500	µg/l		
Azoto nitrico (come N)		mg/l		
Calcio (Ca)		mg/l		
Magnesio (Mg)		mg/l		
Potassio (K)		mg/l		
Sodio (Na)		mg/l		
Fosfati (P ₂ O ₅)		mg/l		
Durezza (CaCO ₃)		mg/l		
Alcalinità (CaCO ₃)		mg/l		
Cloruri (Cl)		mg/l		
Fluoruri (F)	1.500	µg/l		
Solfati (SO ₄)	250	µg/l		
Manganese (Mn)	1.700	µg/l		
Ferro (Fe)	5.000	µg/l		
Idrocarburi totali	350	µg/l		

RELAZIONE DI RIFERIMENTO D.M. 95/2019

La ditta deve aggiornare e trasmettere all'Autorità Competente una nuova Pre-relazione di Riferimento ogni qualvolta vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose che modificano in modo sostanziale quanto dichiarato nel Pre-Relazione inviata.

Omissis...

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.